



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-856141 Fax 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. 37 del 25.05.2018
Prot. 3313

PREMESSO CHE:

- in data 24.08.2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;
- lo sciame sismico perdura a tutt'oggi ed in particolare in data 30 ottobre u.s. si è verificata una scossa di magnitudo 6.5, scossa di maggior intensità dall'inizio dell'evento;
- che la citata scossa ha notevolmente peggiorato la situazione statica di molti edifici;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 84 del 29.09.2016 che disponeva fra l'altro:

- *"che il territorio del Comune di Montemonaco ha subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato;*
- *che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:*
 - a. al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale;*
 - b. al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;*
- *che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, successivamente la Corte Costituzionale, con Sentenza 115/11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole contingibili e urgenti";*
- *che gli articoli 14 e 15 della Legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai sindaci;"*

RILEVATO che in Località Isola San Biagio si è venuta a creare una situazione di pericolo causata dal fabbricato distinto al foglio n.10 particella n.64 subalterno n.7, il quale minaccia pericolo di crollo sulla pubblica via;

VISTO il verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 12 Dicembre 2017 con la quale il Gruppo Tecnico di Sostegno ha suggerito un intervento di demolizione totale del fabbricato;

DATO ATTO:

- che per il fabbricato in argomento è stata redatta la scheda AeDES in data 12.09.2016 con esito "E – inagibile";
- che dalle visure espletate presso l’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister il fabbricato in argomento risulta intestato ai signori:
 - FORTUNI FILOMENA nata a Montemonaco (AP) il 18.02.1963 c.f.:(FRTFMN63B58F570S), residente a Sarnano in Contrada Col di Bisio n. 89;
 - FORTUNI GIOVANNI nato a Montemonaco (AP) il 07.02.1975 c.f.:(FRTGNN75B07F570S), residente a Cupra Marittima in Via Ennio Ruzzi n. 14;
 - PAZZAGLIA ANNA nata a Montemonaco (AP) il 11.07.1942 c.f.:(PZZNNAL51F570A), residente a Montemonaco in Frazione Isola San Biagio n. 46;
- che i sopraelencati proprietari, con nota assunta al protocollo comunale al n. 2814 del 05.05.2018, hanno autorizzato questo Ente a procedere con l’intervento di messa in sicurezza in argomento;

RAVVISATA

L’OPPORTUNITA’ E L’URGENZA di provvedere, al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori pericoli per le cose che aggraverebbero la situazione già critica del Comune di Montemonaco, alla messa in sicurezza dell’edificio in argomento;

VISTO il progetto di demolizione dell’edificio sito in località Isola San Biagio redatto dall’Ing. Emanuele Mariani con studio in Monte Vidon Corrado in Via dei Sibillini n.18, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 27.03.2018;

VISTI:

- l’art. 15 della Legge 225/1992;
- l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

DI PROCEDERE alla messa in sicurezza del fabbricato ubicato in Località Isola San Biagio, distinto al foglio n. 10 particella n. 64 subalterno n. 7, di proprietà dei signori:

- FORTUNI FILOMENA nata a Montemonaco (AP) il 18.02.1963 c.f.:(FRTFMN63B58F570S), residente a Sarnano in Contrada Col di Bisio n. 89;
- FORTUNI GIOVANNI nato a Montemonaco (AP) il 07.02.1975 c.f.:(FRTGNN75B07F570S), residente a Cupra Marittima in Via Ennio Ruzzi n. 14;
- PAZZAGLIA ANNA nata a Montemonaco (AP) il 11.07.1942 c.f.:(PZZNNAL51F570A), residente a Montemonaco in Frazione Isola San Biagio n. 46;



senza alcun onere a carico degli stessi, adottando la seguente procedura:

1) Nominare quale Responsabile del Procedimento il Geom. Onorato Corbelli;

- che gli uffici preposti provvedano:

a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo

FORTUNI FILOMENA nata a Montemonaco (AP) il 18.02.1963 c.f.:(FRTFMN63B58F570S), residente a Sarnano in Contrada Col di Bisio n. 89;

FORTUNI GIOVANNI nato a Montemonaco (AP) il 07.02.1975 c.f.:(FRTGNN75B07F570S), residente a Cupra Marittima in Via Ennio Ruzzi n. 14;

PAZZAGLIA ANNA nata a Montemonaco (AP) il 11.07.1942 c.f.:(PZZNNAL51F570A), residente a Montemonaco in Frazione Isola San Biagio n. 46;

a pubblicarla all'Albo pretorio on-line;

a trasmetterla, per le rispettive competenze;

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

-alla Regione Marche Servizio Protezione Civile (pec: regione.marche.protciv@emarche.it)

-al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord.Reg.le delle Marche (e-mail: sr-mar.uccr@beniculturali.it);

-al Centro di Coordinamento regionale (e-mail: ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)

-All'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)

-Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)

4) ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua.

U.C.O Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia,ascoli@emarche.it);

INFORMA

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



A.G.